

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Febbraio 2017

Le informative per l'azienda

Le news di febbraio	pag.	2
Legge di Bilancio 2017: detassazione e <i>welfare</i> 2017	pag.	10
Legge di Bilancio 2017: APE	pag.	12
Legge di Bilancio 2017: RITA - rendita integrativa temporanea anticipata	pag.	16
Legge di Bilancio 2017: esonero contributo di licenziamento	pag.	17
Legge di Bilancio 2017: incentivi assunzioni	pag.	18
Istruzioni autoliquidazione 2016/2017	pag.	21
Distacco transnazionale di lavoratori	pag.	25
Nuove regole per gli ingressi dei lavoratori specializzati e dirigenti extra UE	pag.	31
Congedo parentale su base oraria: compilazione UniEmens	pag.	33
Gestione nuova Cigo e Cigs	pag.	36
Cessazione della mobilità ed effetti contributivi	pag.	37
Conguaglio contributivo	pag.	38
Riduzione contributiva edili confermata anche per il 2016	pag.	43
Le istruzioni Inps per le unioni civili	pag.	44
Nuova gestione degli UniEmens rettificativi	pag.	45
Nuove istruzioni per i ricorsi amministrativi	pag.	46
Novità in tema di assunzione di lavoratori disabili	pag.	47
Assunzione di disabili con contratto di somministrazione	pag.	50
Lavoratori domestici: nuovi minimi retributivi 2017	pag.	51
Retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero	pag.	52
Procedura telematica dimissioni: soggetti abilitati	pag.	53
Nuove istruzioni dall'Agenzia entrate sul ravvedimento operoso	pag.	55
Nuove <i>mail</i> ispettorato territoriale del lavoro	pag.	59

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 28 febbraio 2017	pag.	60
--	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2017	pag.	63
--	------	----

I formulari per l'ufficio paghe

Comunicazioni per distacco transnazionale	pag.	65
---	------	----

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In Gazzetta il decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in vigore dalla stessa data di pubblicazione.

In materia di lavoro, si segnala la proroga per il 2017 dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

(D.L. 30/12/2016, n. 244, G.U., 30/12/2016, n. 304)

Nuovo saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017

L'Inps, con circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, ha reso noto che, in base al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, dal 1° gennaio 2017 varia il saggio di interesse legale nella misura dello 0,1%: tale variazione ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'Inail, con circolare n. 1 del 13 gennaio 2017, ha comunicato il nuovo tasso in vigore dal 1° gennaio, ricordando che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116, commi 15, 16 e 17, L. 388/2000.

(Inps, circolare, 30/12/2016, n. 231; Inail, circolare, 13/1/2017, n. 1)

Tabelle ACI 2017 in Gazzetta Ufficiale

Sono state pubblicate sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016, S.O. n. 58, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2017 (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997).

(Agenzia delle entrate, tabelle, G.U. 22/12/2016, n. 298, S.O. 58)

Legale rappresentante: istanze telematiche Inps

L'Inps, con messaggio n. 5270 del 29 dicembre 2016, ha comunicato che dal 21 dicembre 2016 è disponibile nel Cassetto Committenti Gestione Separata la funzionalità che consente di aggiornare l'anagrafica dell'azienda committente attraverso la presentazione di una domanda d'inserimento, sostituzione e chiusura del legale rappresentante. Si accede al servizio dal sito dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi online" autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale, selezionando dal menù principale Comunicazione bidirezionale > Istanze per legale rappresentante:

- Lista Istanze L.R.;
- Gestione Istanze L.R.

(Inps, messaggio, 29/12/2016, n. 5270)

Autotrasporto: corsi di formazione sull'uso dei tachigrafi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2016, il decreto 12 dicembre 2016, recante le disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

In particolare, il decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dei tachigrafi digitali e analogici dei conducenti che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi.

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto, 12/12/2016, G.U., 27/12/2016, n. 301)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Publicato il modello 770/2017 unificato

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10047 del 16 gennaio 2017, ha approvato il modello 770/2017 relativo all'anno d'imposta 2016 e le istruzioni per la compilazione.

La principale novità riguarda il fatto che il modello diventa unico, in quanto i dati dei "vecchi" modelli 770 Semplificato e Ordinario sono tutti contenuti nel nuovo modello unificato.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 16/1/2017, n. 10047)

CU 2017 approvata in via definitiva

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10044 del 16 gennaio 2017, ha approvato la Certificazione Unica "CU 2017", relativa all'anno 2016, le istruzioni di compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni. Il provvedimento ha inoltre individuato le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 16/1/2017, n. 10044)

730/2017: approvati i modelli e le istruzioni

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10043 del 16 gennaio 2017, ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, e la bolla per la consegna del modello 730-1, relativi ai redditi 2016.

Tra le novità del modello dichiarativo, l'agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 16/1/2017, n. 10043)

Contribuzione 2017 per giornalisti: la circolare Inpgi

L'Inpgi, con circolare n. 1 del 16 gennaio 2017, ha indicato i termini e i minimali della gestione contributiva di giornalisti dipendenti e autonomi relativi all'anno 2017.

(Inpgi, circolare, 16/1/2017, n. 1)

Garanzia giovani: prorogata la fruizione del superbonus assunzioni

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto direttoriale 15 dicembre 2016, che proroga al 28 febbraio 2018 il termine per la fruizione del "Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini", istituito con Decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016, che prevede la fruizione di un superbonus per i datori di lavoro che assumono giovani che abbiano svolto il tirocinio con il programma Garanzia giovani.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto direttoriale, 15/12/2016, n. 442)

Incentivo assunzioni giovani: disponibile il decreto

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, n. 394, del Ministero del lavoro, istitutivo dell'"Incentivo Occupazione Giovani", finalizzato all'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative né seguono studi o corsi di formazione, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Il decreto prevede incentivi per i datori di lavoro che

assumono dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, e che risultino essere disoccupati.

Per fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Inps in un'apposita circolare, che sarà emanata dall'Istituto.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 2/12/2016, n. 394)

Incentivo assunzioni Mezzogiorno: pubblicato il decreto

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto n. 367 del 16 novembre 2016 del Ministero del lavoro, che ha istituito l'“Incentivo occupazione SUD”, previsto per le assunzioni effettuate da datori di lavoro aventi sede nelle Regioni del Mezzogiorno “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano giovani disoccupati di età compresa tra i 15 anni e 24 anni o lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 20 marzo 2013.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto direttoriale, 16/11/2016, n. 367)

Bando Isi agricoltura 2016: prorogati i termini di scadenza

È stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2017 il comunicato Inail che proroga i termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 (c.d. Bando Isi agricoltura) per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e ss., L. 208/2015.

Con determinazione del Direttore centrale prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18.00 del 28 aprile 2017;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l'inoltro on line è prorogato al 5 maggio 2017;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro *on line* è prorogata al 12 giugno 2017;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull'Avviso al *Contact Center* è prorogato alle ore 12.00 del 20 aprile 2017.

Gli avvisi regionali/provinciali sono reperibili sul sito dell'Istituto.

(Inail, comunicato, G.U., 9/1/2017, n. 6)

Sisma centro Italia: ulteriori istruzioni operative

L'Inps, con circolare n. 2 dell'11 gennaio 2017, ha offerto indicazioni operative sui nuovi interventi previsti, con la conversione in legge del D.L. 189/2016, in favore delle popolazioni e dei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. La circolare fornisce istruzioni in seguito all'estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e offre la modulistica per la presentazione delle domande di sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi.

(Inps, circolare, 11/1/2017, n. 2)

Sisma ottobre 2016: sospensioni Inps

L'Inps, con circolare n. 1 del 4 gennaio 2017, ha fornito le istruzioni per la sospensione dei termini di pagamento delle rate di onere per ricongiunzione, riscatto, rendita vitalizia ex articolo 13, L. 1338/1962, in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

Si ricorda che la L. 229/2016 ha disposto, nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 189/2016, così come modificato dalla L. 229/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto il beneficio in esame si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000, con trasmissione di detta dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps territorialmente competenti.

La sospensione riguarda anche le rate di onere per riscatti, rendite e ricongiunzione (prima rata e successive). Il periodo di sospensione è neutro ai fini del pagamento, mentre dal 1° ottobre 2017 gli interessati sono rimessi nei termini conservando ovviamente il diritto a tutte le condizioni dell'originale piano di ammortamento.

(Inps, circolare, 4/1/2017, n. 1)

Eventi sismici 2016: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 235 del 30 dicembre 2016, ha riepilogato le principali indicazioni interpretative per l'applicazione dell'articolo 45, D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, che prevede apposite misure a sostegno del reddito per i lavoratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici accaduti nel 2016. In particolare la circolare offre istruzioni in merito alla gestione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, dell'assegno ordinario e assegno di solidarietà a carico dei Fondi di solidarietà, e degli ammortizzatori sociali in deroga.

(Inps, circolare, 30/12/2016, n. 235)

Sisma 2016: accesso ai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 40 del 22 dicembre 2016, ha fornito ulteriori indicazioni operative per semplificare le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei Comuni interessati dal sisma che ha colpito l'Italia centrale, ex articoli 45 e 48, D.L. 189/2016. A integrazione della circolare n. 38/2016, il Ministero chiarisce che le disposizioni di cui al D.L. 189/2016 si applicano ai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. stesso. Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48, D.L. 189/2016, si applicano nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione della dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps territorialmente competenti. Ai fini dell'accesso alle misure di cui agli articoli 45 e 48, gli interessati devono produrre copia della dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle entrate e all'Inps.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 22/12/2016, n. 40)

Sisma centro Italia: i chiarimenti sulla sospensione contributiva

L'Inps, con messaggio n. 5162 del 21 dicembre 2016, ha offerto precisazioni in merito alla sospensione contributiva per le aziende site nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nelle regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fornendo chiarimenti rispetto a quanto disposto dalla circolare n. 204/2016.

(Inps, messaggio, 21/12/2016, n. 5162)

Bando Isi 2016: pubblicato l'avviso

L'Inail, con determina del presidente n. 381 del 15 dicembre 2016, ha approvato l'avviso pubblico per il Bando Isi 2016, finalizzato all'erogazione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008. L'avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016. L'Istituto rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro, per finanziare, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande: progetti di investimento; progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione "Accedi ai servizi online" del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda; dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo.

A partire dal 12 giugno 2017 saranno pubblicati sul sito Inail le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande (c.d. click day).

(Inail, determina Presidente, 15/12/2016, n. 381; Inail, comunicato, G.U., 23/12/2016, n. 299)

Riduzione premi Inail 2017: approvato il decreto

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, ha emanato il decreto 9 novembre 2016, che approva la deliberazione del presidente Inail n. 307/2016, riguardante la riduzione nella misura del 16,48%, per l'anno 2017, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 9/11/2016)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali 2017: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 8 del 17 gennaio 2017, ha descritto i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti per l'anno 2017.

(Inps, circolare, 17/1/2017, n. 8)

Famiglie colpite da gravi infortuni sul lavoro: gli importi dei benefici 2016

È stato pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2017 il decreto 3 novembre 2016 del Ministero del lavoro, che ha determinato, per l'esercizio finanziario 2016, gli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, L. 296/2007.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 3/11/2016, G.U., 16/1/2017, n. 12)

Indennità antitubercolari 2017

L'Inps, con circolare n. 7 dell'11 gennaio 2017, ha indicato gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell'economia

17 novembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 274/2016, per l'anno 2017.

(Inps, circolare, 11/1/2017, n. 7)

Fondo solidarietà addetti alla riscossione tributi erariali: istruzioni operative

L'Inps, con circolare n. 6 dell'11 gennaio 2017, ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al D.I. 95439/2016, che eroga prestazioni a tutela del reddito del personale delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali.

Dal mese di febbraio 2017 decorre l'adeguamento dell'aliquota contributiva, pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili: la circolare fornisce le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti dal mese di gennaio 2014 (data di inizio contribuzione) al mese di gennaio 2017. La circolare illustra anche la disciplina dell'assegno straordinario e la diminuzione da 96 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione da parte dei lavoratori beneficiari.

(Inps, circolare, 11/1/2017, n. 6)

Legge di Bilancio: le novità previdenziali in alcune schede Inps

L'Inps ha pubblicato, in data 10 gennaio 2017, alcune schede informative semplificate sulle principali novità in materia previdenziale introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

(Inps, news, 10/1/2017, sito)

Cigd settore pesca: istanze annualità 2016

L'Inps, con messaggio n. 75 del 9 gennaio 2017, ha offerto chiarimenti operativi sulla Cig in deroga per il settore pesca, ricordando che le istanze relative all'annualità 2016 devono essere presentate entro e non oltre il 30 gennaio 2017 attraverso la piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella "CIG Deroga Nazionale" e indicando nel quadro "B" del modello SR100 come data del decreto la data del "5/8/2016" e come numero di decreto il numero "1600069".

L'articolo 1, comma 2, D.I. 1600069/2016, prevede un limite massimo di concessione per azienda pari a 3 mesi per l'annualità 2016. Pertanto, si configurano 2 modalità di presentazione delle istanze:

- potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a 3 mesi;
- potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.

(Inps, messaggio, 9/1/2017, n. 75)

Vittime dell'amianto nei porti: erogazione del Fondo a favore dei superstiti

È stato pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017 il decreto del Ministero del lavoro 27 ottobre 2016, che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la Legge di Stabilità 2016. Le prestazioni sono previste a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, contratte per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla L. 257/1992 per la cessazione dell'impiego dell'amianto.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 27/10/2016, G.U., 2/1/2017, n. 1)

Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili

L'Inail, con circolare n. 51 del 30 dicembre 2016, ha illustrato il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", introdotto dall'articolo 1, comma 166, L. 190/2014, e approvato con determina del Presidente Inail n. 258/2016. Il Regolamento in fase di prima

applicazione disciplina gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, presso il datore di lavoro per il quale l'assicurato svolgeva la propria attività al verificarsi dell'evento infortunistico o del manifestarsi della malattia professionale o al momento del relativo aggravamento.

(Inail, circolare, 30/12/2016, n. 51)

Call center: ricorso a strumenti di sostegno al reddito nel 2017

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 42 del 30 dicembre 2016, ha reso noto che in base all'articolo 1, comma 240, punto d), L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), le aziende del settore *call center*, nell'anno 2017, potranno far ricorso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dall'articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, nel limite della disponibilità finanziaria prevista.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 30/12/2016, n. 42)

Ottava procedura di salvaguardia: istruzioni operative

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016, ha fornito le istruzioni operative per i competenti uffici territoriali in relazione all'ottava procedura di salvaguardia, prevista dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), in favore di 30.700 soggetti (lavoratori in mobilità, prosecutori volontari, cessati dal lavoro, fruitori di congedo per assistenza a figli disabili) penalizzati dall'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione operato dalla riforma pensionistica di cui al D.L. 201/2011.

La circolare è corredata dal modello di istanza che i lavoratori interessati devono presentare.

L'Inps, con messaggio n. 289 del 20 gennaio 2017, ha comunicato che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 1, commi da 214 a 218, L. 232 /2016 (c.d. ottava salvaguardia).

Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 29/12/2016, n. 41; Inps, messaggio, 20/1/2017, n. 289)

Assegni familiari e quote pensione: rivalutazione limiti

L'Inps, con circolare n. 229 del 29 dicembre 2016, ha reso noto che dal 1° gennaio 2017 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

(Inps, circolare, 29/12/2016, n. 229)

Istanza telematica per il riscatto dei periodi contributivi Inps

L'Inps, con circolare n. 228 del 29 dicembre 2016, ha reso noto che dal 30 dicembre 2016 è possibile inviare on line all'Istituto le domande di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS: dal 1° aprile 2017 la presentazione telematica diventerà il canale esclusivo. Fino a tale data l'Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea.

Gli utenti potranno presentare le domande tramite web (Servizi online > Accedi ai servizi > Menu Servizi per il cittadino > Riscatto di periodi contributivi), Contact Center Multicanale; patronati.

(Inps, circolare, 29/12/2016, n. 228)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017 - DETASSAZIONE E WELFARE 2017

Con la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) è stata formalizzata, a regime, la c.d. detassazione dei premi di risultato. Trattasi, come noto, della tassazione sostitutiva e agevolata, pari al 10%, dei valori ricevuti dai lavoratori a fronte di incrementi legati alla maggiore produttività; detta aliquota, infatti, sostituisce l'ordinaria tassazione Irpef e le sue addizionali, regionale e comunale.

Si ricorda che tale agevolazione può essere utilizzata dai lavoratori del solo settore privato, a patto che il premio derivi da uno specifico accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, e riguardi premi, di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali incrementi, inoltre, dovranno essere misurabili e verificabili.

Queste le principali novità per l'anno 2017:

- l'importo massimo annuo detassabile, del premio di risultato, sarà pari a 3.000 euro (invece di 2.000 euro previsti per il 2016). Si ricorda che l'erogazione di tale somma potrà essere effettuata anche attraverso la partecipazione agli utili dell'impresa. Tale importo potrà essere elevato, annualmente, a 4.000 euro (invece di 3.000 euro previsti nel 2016), nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- potranno usufruire di tale agevolazione quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2016, abbiamo avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (invece di 50.000 euro – nel corso del 2015 - previsti per la detassazione 2016).

Per quanto riguarda il premio di risultato, già nel corso del 2016, era possibile la sua sostituzione, per opzione da parte del lavoratore e ove prevista dall'accordo collettivo, con beni o servizi. Il tutto entro certi limiti di non tassazione specificamente previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e con esclusione dalla tassazione sostitutiva del 10%.

Ciò era previsto, essenzialmente, per:

- fruizione di servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 Tuir.

I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef rientrano nell'imposizione Irpef ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del regime tributario agevolato.

Viene inoltre stabilito che, ove il premio sia convertito in uno dei *benefit* di seguito indicati, l'intero valore non sarà soggetto né a tassazione ordinaria né ad imposta sostitutiva:

- contributi alle forme pensionistiche complementari; di cui al D.Lgs. 252/2005, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del citato decreto;
- contributi di assistenza sanitaria di cui al comma 2, lettera A, articolo 51, Tuir, versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti i limiti indicati nella medesima disposizione;
- il valore delle azioni ricevute, di cui al comma 2, lettera G, articolo 51 Tuir (*stock option*), anche se eccedente il limite indicato nella disposizione appena citata, ed indipendentemente dalle condizioni dalla stessa stabilite.

È stata anche introdotta una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'Irpef, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: in tale nozione rientrano anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

Dal quadro esposto si rileva, pertanto, un ulteriore potenziamento sia per quanto concerne la tassazione sostitutiva dei premi di risultato erogati in denaro, che per i casi di loro sostituzione, per scelta del lavoratore, in specifici beni o servizi.

Tutto questo data la non tassazione ordinaria né sostitutiva, nei limiti indicati dalle norme in vigore, si riflette in una concreta convenienza contributiva anche per le imprese.

Nel caso si intendesse valutare questo ventaglio di opzioni vi invitiamo a prendere contatti con lo studio per le valutazioni del caso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017 - APE

APE sociale

L'articolo 1, comma 179 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata ed è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all'Inps.

Si è comunque in attesa del decreto che stabilirà tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio.

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva (solo per i lavoratori che svolgono attività difficili o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni);
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa, anche autonoma.

La prestazione è diretta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno 3 mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
2. assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con *handicap grave*;
3. siano invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
4. lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L'indennità non spetta ai titolari di pensione diretta, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, mentre è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

APE volontaria

L'articolo 1, comma 166 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha disciplinato l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cioè un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata, esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

Il prestito:

- è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell'anno (l'importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto);
- è erogato per minimo 6 mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto;
- è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiranno agli accordi-quadro che saranno stipulati tra i Ministri dell'economia e del lavoro e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie;
- è restituito in 260 rate in 20 anni mediante una trattenuta sulla pensione, inclusa la tredicesima, iniziando dal primo pagamento della futura pensione e con possibilità di estinzione anticipata secondo i criteri che saranno fissati da apposito decreto;
- è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell'interessato prima dell'intera restituzione del debito.

Completata la restituzione del prestito la pensione sarà corrisposta per intero. L'eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria;
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
- non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Per ottenere l'APE:

- il richiedente presenta all'Inps in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati, domanda di certificazione del diritto all'APE;
- l'Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile;
- il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite intermediari autorizzati, presenta all'Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge (la domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo);
- nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza;
- l'Istituto finanziatore trasmette all'Inps il contratto di prestito ovvero l'eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest'ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti;
- in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli Enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione, mediante versamento in un'unica soluzione all'Inps di un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell'APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. L'ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all'ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini Irpef.

Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017 - RITA - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

I commi da 188 a 192 della Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

In particolare vi è la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'Inps.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'Inps che verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto.

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017 - ESONERO CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Il comma 164, Legge di Bilancio 2017 ha reso strutturale l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento (c.d. *ticket* NASpl) in caso di:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, seguiti da assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali dei Ccnl che garantiscano la continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In particolare è disposta l'applicazione a regime della disposizione (di cui la normativa previgente prevedeva l'applicazione dal 2013 al 2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41% del massimale mensile di ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017 – INCENTIVI ASSUNZIONI

Si fornisce, di seguito, una breve scheda riassuntiva delle possibili agevolazioni utilizzabili per l'anno 2017. In premessa è utile ricordare che, allorché si assume un lavoratore o una lavoratrice che consente la fruizione di un'agevolazione contributiva, devono essere rispettati alcuni ineludibili requisiti. I principali sono:

- correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi e assicurativi (Durc regolare);
- rispetto integrale del Ccnl applicato;
- verifica dell'eventuale sussistenza di diritti di precedenza vantabili, ad esempio, da lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (es. riduzione del personale) nei 6 mesi precedenti;
- verifica eventuale rispetto dei limiti imposto agli aiuti di Stato dal Regolamento CE n. 1407/2013, il c.d. *de minimis*;
- verifica spettanza benefici in caso di sospensione dal lavoro con intervento di Cigo o Cigs. Il beneficio sarà concesso solo nel caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle possedute dai lavoratori sospesi;
- rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

TIPOLOGIA	SOGGETTI BENEFICIARI	AGEVOLAZIONE
Incentivo occupazione giovani	<ul style="list-style-type: none">• Giovani 16-29 anni e 364 giorni (con obbligo scolastico assolto se minorenni);• non iscritti a percorsi scolastici e disoccupati• iscritti al programma Garanzia Giovani	<ul style="list-style-type: none">• Incentivo fino a 8.060 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante;• incentivo fino a 4.030 euro in caso di assunzione a tempo determinato. Possibile anche con contratto di lavoro <i>part-time</i> . Assunzioni da effettuarsi dal 1/1/2017 al 31/12/2017.
Incentivo occupazione Sud	Soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015: <ul style="list-style-type: none">• giovani 16-24 anni;• <i>over</i> 25 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.	Assunzioni effettuate dal 1/1/2017 al 31/12/2017 con sede lavoro nelle Regioni: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo, Sardegna. incentivo fino a 8.060 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di rapporto a tempo determinato o apprendistato professionalizzante.

<p>Apprendistato alternanza scuola lavoro</p>	<p>Assunzione a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • studenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, almeno il 30% delle ore di alternanza scuola/lavoro ovvero del monte ore previsto per le attività di alternanza previste dai percorsi scolastici; • studenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 	<p>Assunzioni effettuate dal 1/1/2017 al 31/12/2018: esonero versamento contributivo per 36 mesi e per complessivi 3.250 euro su base annua.</p>
<p>Assunzione lavoratori percettori di NASpl</p>	<p>Soggetti percettori di NASpl.</p>	<p>Assunzione a tempo pieno e indeterminato o trasformazione da tempo determinato.</p> <p>Incentivo: contributo mensile pari al 20% dell'indennità relativa al residuo periodo di disoccupazione.</p>
<p>Assunzione lavoratori in sostituzione lavoratrice madre (congedo maternità, parentale)</p>	<p>Datori di lavoro privati con meno di venti dipendenti che assumono con un contratto a tempo determinato o somministrazione un lavoratore in sostituzione.</p>	<p>Beneficio pari al 50% dei contributi dovuti per tutta la durata del contratto.</p>
<p>Assunzione lavoratori disabili</p>	<p>Assunzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori con riduzione capacità lavorativa superiore al 79%; • lavoratori con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79%; • lavoratori con riduzione capacità lavorativa superiore al 45% in caso di disabilità fisica o psichica. 	<p>Incentivi previsti rispettivamente per le assunzioni di cui alla precedente casella:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% retribuzione imponibile previdenziale per 36 mesi; • 35% retribuzione imponibile previdenziale per 36 mesi; • 70% retribuzione imponibile previdenziale per 60 mesi.
<p>Assunzione lavoratori over 50 e lavoratrici</p>	<p>Assunzione di disoccupati da oltre 12 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uomini over 50; • donne di qualsiasi età. <p>Assunzioni di disoccupate da almeno 6</p>	<p>Incentivo pari alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali.</p>

	mesi e residenti in aree svantaggiate.	
--	--	--

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTRUZIONI AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017

Con la nota n. 575/2017, l'Inail ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017 di seguito riassunte.

Scadenze e servizi

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è il **28 febbraio 2017**.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici ALPI online e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902017.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il nuovo servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, allo 0,55%:

Rate	Data scadenza	Data utile per pagamento	Coefficienti
1	16/2/2017	16/2/2017	0
2	16/5/2017	16/5/2017	0,00134110
3	16/8/2017	21/8/2017	0,00272740
4	16/11/2017	16/11/2017	0,00411370

Per i datori di lavoro titolari di PAT, che avendo iniziato l'attività a fine 2016 devono effettuare l'autoliquidazione entro il 16 giugno 2017, versando la I e la II rata entro tale data senza interessi, i coefficienti da applicare alla III e IV rata sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per pagamento	Coefficienti
1 e 2	16/6/2017	16/6/2017	0
3	16/8/2017	21/8/2017	0,00091918
4	16/11/2017	16/11/2017	0,00230548

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016 devono inviare all'Inail, entro il 16 febbraio 2017, la comunicazione motivata di

riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio "Riduzione Presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017: tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2017 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2016, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l'analogo servizio "Riduzione presunto" per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel "fascicolo aziende" le comunicazioni delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 902017, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi "visualizza basi di calcolo" e "richiesta basi di calcolo" e per le PAN il servizio "visualizzazione elementi calcolo".

Addizionale fondo vittime amianto

Le misure percentuali per la determinazione dell'addizionale sono le seguenti:

- 1,33% per le imprese inquadrate nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività, titolari di PAT;
- 0,02% per le imprese di armamento, titolari di PAN.

Le predette misure si applicano sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.

Per le PAT, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

L'addizionale si applica ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le seguenti voci di tariffa:

Settore di inquadramento	Voce di tariffa
Artigianato	3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
Industria	3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
Terziario	3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
Altre attività	3620, 4100, 6100, 7100

Per le PAN, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nel servizio "Visualizzazione elementi calcolo" nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007". L'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto si somma all'aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30 e 31, come di seguito riportato:

Codice	Categorie assicurative	Aliquota %
11	Concessionari di bordo	5,80 + 0,02
20	Trasporto passeggeri	5,80 + 0,02
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65 + 0,02
30	Trasporto merci nazionale	6,92 + 0,02
30	Trasporto merci internazionale	11,52 + 0,02
31	Trasporto merci RFI	6,77 + 0,02

Riduzioni del premio

Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2016/2017:

Riduzione L. 147/2013 (PAT e PAN)	Premio di regolazione 2016 16,61%, premio di rata 2017 16,48%.		
Riduzione per il settore edile (PAT)	Per il 2016 la riduzione contributiva è dell'11,50%, da applicarsi alla regolazione 2016.		
Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)	50,30% per la regolazione 2016 e 48,70% per la rata 2017.		
Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)	Aliquote al netto degli sgravi settore pesca		
	Tipologia pesca	Regolazione 2016	Rata 2017
	Oltre gli stretti	0	0
	Mediterranea	2,19%	2,19
	Costiera	2,92%	3,02
Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)	Sgravio totale		
Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)	50% dei premi dovuti sia in regolazione 2016 che in rata 2017.		
Riduzione per le imprese artigiane (PAT)	7,61% in regolazione 2016. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2016 Agevolazioni" con il codice 127.		
Riduzione per Campione d'Italia (PAT)	50% del premio, sia per la regolazione 2016 sia per la rata 2017. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.		
Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)	75% (cooperative operanti in zone montane) e 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia in regolazione 2016, sia in rata 2017. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.		
Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)	75% o 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2016, che alla rata 2017.		
Riduzione per assunzioni L. 407/1990, articolo 8, comma 9 (per assunzioni effettuate entro il 31.12.2014 - PAT)	<p>I benefici sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p> <p>Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di 36 mesi (ultimo anno di applicazione: 2017).</p> <p>I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31 dicembre 2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di</p>		

	<p>trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno 24 mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di 36 mesi.</p> <p>Se le assunzioni sono state effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di 36 mesi.</p>
<p>Incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (PAT)</p>	<p>Over 50 disoccupati da oltre dodici mesi con contratto a tempo determinato, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata a tempo indeterminato, la riduzione spetta per 18 mesi dall'assunzione.</p> <p>Le stesse riduzioni si applicano per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.</p>

Sospensioni eventi sismici

L'articolo 48, comma 13, D.L. 189/2016, come modificato dalla legge di conversione 229/2016, dispone che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e a quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017. Per quanto riguarda i versamenti, ricade nel periodo di sospensione il premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DISTACCO TRANSNAZIONALE DI LAVORATORI

Il 22 luglio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. 136/2016, concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, voluta per superare le difficoltà in ordine alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di dumping sociale e di utilizzo abusivo ed elusivo dell'istituto del distacco transnazionale. Inoltre, è stata racchiusa in un unico testo legislativo la disciplina delle fattispecie di distacco transnazionale di lavoratori mediante l'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. 72/2000, confluite con parziali modifiche nel D.Lgs. 136/2016. L'articolo 10 del decreto ha introdotto una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l'obbligo, dal 26 dicembre 2016, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco in capo al prestatore di servizi straniero, per il personale impiegato in Italia, entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso secondo le modalità del D.M. 10 agosto 2016.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con le circolari n. 3/2016 e n. 1/2017, ha illustrato le novità intervenute.

Campo di applicazione

La disciplina riguarda le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'UE che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che, durante il periodo di distacco, continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante. Per lavoratore distaccato deve intendersi "il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia". Tre sono le ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori:

- da parte di un'azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia;
- da parte di un'azienda avente sede in un diverso Stato membro presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);
- nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto, etc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

Il decreto si applica anche nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro, che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice con sede o unità produttiva in Italia. L'autorizzazione per svolgere la somministrazione in Italia non è richiesta alle agenzie in possesso di un provvedimento amministrativo equivalente previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Infine, rientrano nel campo di applicazione del decreto anche le ipotesi di distacco posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, sempre che le medesime fattispecie non risultino disciplinate da leggi speciali.

La normativa non si applica nei confronti del personale navigante delle imprese della marina mercantile.

A far data dal 26 dicembre 2016, dunque, l'azienda straniera distaccante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia. L'obbligo è posto esclusivamente in capo all'azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e si applica sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri sia di quelle stabilite in uno Stato terzo/extra UE, o nei confronti di agenzie di somministrazione di altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

Il Ministero ritiene, inoltre, che le imprese straniere debbano comunicare anche i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016 entro il 26 gennaio 2017 (Comunicazione preventiva posticipata), sempreché siano ancora in essere a tale data. Sono quindi esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016, ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché quelli attivati prima del 22 luglio 2016.

Settore trasporto su strada

Per il settore del trasporto su strada, di merci o di passeggeri, il decreto si applica nelle seguenti ipotesi:

- somministrazione di autisti da parte di agenzie di altro Stato membro presso un'azienda utilizzatrice italiana;
- impiego di lavoratori per l'effettuazione di operazioni di cabotaggio ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e del Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009, consistenti in una tratta di trasporto internazionale e seguite dall'uscita del mezzo dall'Italia.

I servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, o il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'applicazione del decreto e dei relativi obblighi.

Il Ministero ritiene che, in attesa di un chiarimento a livello europeo in merito alla definizione di criteri di individuazione delle fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione della direttiva distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non sia esigibile l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10 in tutte le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

Verifica dell'autenticità del distacco

Per accertare se nel caso concreto l'impresa distaccante svolga attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del personale, e dunque non si tratti né di aziende fittizie (c.d. società di comodo o *letter box companies*), né di aziende che, sebbene operative sul mercato, si limitino alla mera fornitura non autorizzata di lavoratori, gli organi di vigilanza verificheranno una serie di elementi quali i luoghi in cui l'impresa ha la propria sede, i propri uffici, reparti o unità produttive, esercita la propria attività e in cui risulta occupato il personale amministrativo, è registrata alla Camera di commercio o a un albo professionale, i lavoratori sono assunti e da cui sono distaccati; la disciplina applicabile ai contratti conclusi dal distaccante con i clienti e i lavoratori; il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa; ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Gli elementi utili per accertare se il lavoratore sia effettivamente distaccato sono, ad esempio, i seguenti: contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e retribuzione; esercizio abituale

dell'attività nello Stato cui è stato distaccato; temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia; data di inizio del distacco; ritorno o previsione di ritorno al lavoro nello Stato da cui è stato distaccato; assunzione in carico da parte del distaccante delle spese di viaggio, vitto o alloggio e modalità di pagamento o rimborso; eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (Modello A1); ogni altro elemento utile.

Ciò che conta è la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante per tutto il periodo del distacco: la prestazione lavorativa, necessariamente di durata limitata, deve essere espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare e di licenziamento.

Il modello A1 non contiene informazioni né sulle condizioni di lavoro, né sull'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'azienda, né notizie sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, ma concerne la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato, attestando l'obbligo per l'impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante. Dal punto di vista previdenziale, infatti, ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi si applica il principio di "personalità" (opposto al principio di "territorialità" vigente invece in materia di condizioni di lavoro) che consente di mantenere il regime contributivo del Paese d'origine. La mancanza del modello A1, o della relativa richiesta avente data certa, può indicare che la situazione non sia qualificabile come distacco genuino, ma la sua presenza non esclude la possibilità di accertare eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione.

Distacco non autentico e interposizione illecita

Le ipotesi di distacco non autentico sono configurabili ogni volta in cui il distaccante e/o il distaccatario pongano in essere distacchi "fittizi" per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale (ad esempio quando l'impresa distaccante è una società fittizia o non presta alcun servizio limitandosi a fornire il personale senza autorizzazione all'attività di somministrazione o quando il lavoratore distaccato al momento dell'assunzione già risiede e lavora abitualmente in Italia o dopo essere stato licenziato continua a lavorare presso l'impresa distaccataria).

Le fattispecie di distacco non autentico possono ricomprendere o anche coincidere con le ipotesi di interposizione illecita di cui al D.Lgs. 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), ma non devono necessariamente identificarsi con queste ultime. Ad esempio, potrebbe esserci distacco fittizio, ma non interposizione illecita o appalto non genuino, se l'operazione risulti carente dell'elemento della transnazionalità e non invece dei requisiti di liceità richiesti dall'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003 (si pensi a lavoratori "distaccati" che, al momento dell'assunzione da parte dell'impresa straniera, già risiedono e lavorano nel luogo di svolgimento dell'attività in distacco).

Tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio

Se il distacco non è autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione: il personale ispettivo dovrà considerare il lavoratore come impiegato sul territorio italiano dal soggetto distaccatario, applicando integralmente gli istituti e le tutele in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dalla normativa interna, riconducendo il rapporto di lavoro in capo al

distaccatario dal giorno di inizio dell'attività svolta in "pseudo distacco", con disconoscimento del modello A1 per consentire l'applicazione della disciplina previdenziale italiana e iscrizione del lavoratore all'Inps.

Si applica la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro, per distaccante e distaccatario. Se vi è impiego dei minori, è prevista la pena dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda originariamente stabilita aumentata fino al sestuplo.

Il distacco non autentico non è assimilabile alla fattispecie di "lavoro nero", con esclusione pertanto delle relative conseguenze sanzionatorie.

L'eventuale impiego in "nero" dei lavoratori già distaccati potrà invece configurarsi nel caso in cui l'impiego degli stessi da parte dell'utilizzatore prosegua anche dopo la comunicazione di cessazione anticipata del distacco (ad es. nel caso di licenziamento del lavoratore nel corso del distacco).

Condizioni di lavoro

Ai lavoratori distaccati si applicano le medesime condizioni di lavoro previste da norme e contratti collettivi per i lavoratori prestazioni subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione). In particolare, in Italia, si applicano le disposizioni di legge, le indicazioni amministrative e le clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a periodi massimi di lavoro e minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; non discriminazione tra uomo e donna; condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione. Il salario minimo deve ricomprendere le seguenti voci retributive: paga base; elemento distinto della retribuzione; indennità legate all'anzianità di servizio; superminimi; retribuzioni corrispettive per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo; indennità di distacco e di trasferta. In caso di somministrazione, i lavoratori hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelli dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

Responsabilità solidale

Nelle ipotesi di prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di Tfr), contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale può essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i 2 anni dalla cessazione dell'appalto e trova applicazione in tutti i settori economico/produttivi, coinvolgendo sia il committente che l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori.

Un regime di responsabilità solidale sostanzialmente analogo è previsto anche in caso di somministrazione di lavoro, salvo alcune peculiarità, nell'ipotesi di trasporto di merci ex articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, D.L. 112/2008: con particolare riferimento alla disciplina in materia di trasporto di cose per conto terzi, la norma prevede che il committente o il vettore in caso di subvezione sia tenuto a verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dell'imprenditore cui intende rivolgersi per l'esecuzione della prestazione, acquisendo, all'atto della conclusione del contratto,

un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali del Paese di provenienza, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (documento equivalente al Durc). Il committente o il vettore che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub vettori, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l'esecuzione del contratto di trasporto.

In ordine al settore del trasporto, nelle ipotesi di somministrazione di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro Stato membro presso un'azienda utilizzatrice italiana si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall'articolo 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

Diffida accertativa

Per tutelare i crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco comunitario il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, da notificarsi al datore di lavoro (impresa comunitaria distaccante), anche attraverso la persona di contatto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), D.Lgs. 136/2016, o anche al distaccatario/committente/utilizzatore stabilito in Italia, in qualità di obbligato solidale, nei confronti del quale non avrà comunque efficacia di titolo esecutivo.

Adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi

Il prestatore di servizi deve effettuare la comunicazione di distacco del personale impiegato in Italia, conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro, i prospetti paga, i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente, nonché il modello A1 e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione; designare un referente (un lavoratore dell'impresa distaccante, il distaccatario, un consulente del lavoro o altro professionista, o un soggetto di fiducia del distaccante) elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti in nome e per conto dell'impresa distaccante, ivi compresa la formale notifica di atti alla società stessa da parte del personale di vigilanza, per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione (in mancanza di tale designazione, ferma restando l'applicazione della sanzione, è previsto che la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi); designare una persona, anche coincidente con il referente, che agisca in qualità di rappresentante legale e che non ha l'obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata.

Sanzioni

La violazione degli obblighi è punita come segue.

Comunicazione del distacco	sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Conservare in copia in lingua italiana i documenti prescritti per il periodo indicato	sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, per ogni lavoratore interessato, applicabile anche nel caso in cui i documenti ci siano ma non siano tradotti in italiano.
Designare il referente	sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
Designare il soggetto con poteri di rappresentanza	sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

Gli importi delle sanzioni amministrative non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto alle violazioni sancite che sono diffidabili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE REGOLE PER GLI INGRESSI DEI LAVORATORI SPECIALIZZATI E DIRIGENTI EXTRA UE

Si informano i Signori clienti che il D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, in attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, ha apportato importanti modifiche al T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), che semplificano l'ingresso nel nostro Paese dei lavoratori sopra elencati.

Più in particolare, si stabilisce che l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi è consentito, al di fuori delle quote (flussi di ingresso), agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

1. dirigenti;
2. lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
3. lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

La normativa poi specifica che per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio UE, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno 3 mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.

Richiesta del nulla osta

L'entità ospitante, che può essere costituita dalla sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante.

Adempimenti per il rilascio del permesso di soggiorno

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo Sportello unico per l'immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno 3 mesi.

Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza, un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura "ICT" nella rubrica "tipo di permesso". Lo straniero deve dichiarare alla Questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA - COMPILAZIONE UNIEMENS

L'Inps, con circolare n. 230 del 29 dicembre 2016, ha offerto ulteriori chiarimenti in materia di congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato, in particolare per quanto riguarda la modalità transitoria di compilazione del flusso UniEmens, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale e i corrispondenti codici conguaglio.

La circolare n. 230/2016 integra la circolare n. 152/2015 in tema di congedo parentale fruito in modalità oraria.

Le novità nel flusso UniEmens

L'Istituto precisa che tutte le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dai flussi inviati successivamente al 1° gennaio 2017. Le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015.

Le innovazioni apportate al flusso UniEmens sono le seguenti:

- per disciplinare compiutamente la fruizione oraria, tenendo conto della possibile fruizione ripartita tra i genitori, e dell'evenienza che il congedo possa riferirsi a più di un figlio, nella procedura UniEmens è stato introdotto uno specifico elemento <InfoAggEvento>, nel quale si dovrà riportare l'indicazione del codice fiscale del bambino. L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Il dettaglio delle specifiche tecniche per la compilazione dell'elemento sono descritte nel documento tecnico del flusso UniEmens. Sono stati introdotti due nuovi codici evento: MAo e MBo, riferiti alla fruizione oraria dei congedi NON orari MA2 e MB2. I preesistenti codici MA2 e MB2 sono stati rinominati e conservano validità per le fruizioni diverse da quella oraria;
- agli eventi MAo e MBo è stata estesa la compilazione del calendario giornaliero, il quale dettaglia il giorno in cui cade l'evento e la sua durata in ore;
- è stato introdotto il nuovo elemento <TipoApplCongedoParOre>, in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore in presenza o in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria;
- per l'ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo è stato introdotto l'elemento <MonteOreGiornEquivalente>, con la funzione di individuare il monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa, così come disposto da specifica contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Nel <MonteOreGiornEquivalente> il datore di lavoro dovrà dichiarare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part time*. Il nuovo elemento <MonteOreGiornEquivalente > non ha valenza contributiva. L'informazione contenuta nell'elemento

<MonteOreGiornEquivalente>– abbinata alla durata dell’evento di cui al calendario giornaliero – consentirà alle procedure gestionali Inps, per tutto il protrarsi ultramensile del congedo, di totalizzare le ore rapportandole a giorni pieni pur se la fruizione dovesse risultare disomogenea (periodi a ore e periodi a giornate o settimane/mesi);

- per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <TipoApplCongedoParOre>, in quanto in tale fattispecie i congedi possono essere fruiti unicamente in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ai fini della riconduzione a giorni del congedo parentale fruito in modalità oraria rileverà soltanto il dato della mezza giornata a prescindere dalla composizione oraria della stessa.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MAo

In caso di fruizione oraria del congedo di cui all’articolo 32, D.Lgs. 151/2005, nell’elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MAo.

Le settimane in cui si colloca l’evento MAo saranno valorizzate con “tipo copertura” 2 parzialmente retribuite.

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale ore MAo fruito.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = S
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MAo
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MAo fruito nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo).

Qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’Elemento <Lavorato> sarà = N. L’Elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2, se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1, se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).

Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MBo

In caso di fruizione oraria del congedo di cui all’articolo 35, comma 2, D.Lgs. 151/2001, nell’elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MBo.

Le settimane in cui si colloca l’evento MBo saranno valorizzate con “tipo copertura” 2 parzialmente retribuite.

L’elemento <SettAccredito> conterrà la durata dell’assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento MBo (per i lavoratori del settore Sport e Spettacolo in luogo dell’elemento <SettAccredito> va compilato l’elemento <GiorniAccredito>).

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = S
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2

- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MBo
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MBo fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo)

Qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa l'Elemento <Lavorato> sarà = N. L'Elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).

Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Modalità di correzione delle denunce già inviate

Le denunce già trasmesse dovranno essere adeguate mediante la compilazione dell'elemento <MesePrecedente> o - nei casi in cui sia necessario - mediante la trasmissione di una denuncia di variazione.

Dovranno essere comunicate le informazioni riferite ai nuovi elementi <MonteOreGiornEquivalente>, <InfoAggEvento>, <InfoAggEvento>.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate.

Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, relativamente ad entrambe le tipologie di eventi di cui ai paragrafi precedenti, valgono provvisoriamente le modalità illustrate al paragrafo 5.2 della circolare n. 152/2015, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio.

In particolare, dovrà essere valorizzato nell'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> il codice causale "Lo62" avente il significato di "indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria" e nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GESTIONE NUOVA CIGO E CIGS

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, ha definito gli aspetti operativi della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, analizzando in particolar modo come recuperare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro in questi mesi, provvedendo altresì al versamento della contribuzione aggiuntiva.

I principali adempimenti saranno operativi da marzo 2017 lasciando così il tempo alle case *software* e ai datori di lavoro di attrezzarsi.

Di seguito le principali novità:

- richiesta di nuove indicazioni in UniEmens relativamente alle Unità Produttive;
- predisposizione nuovi elementi UniEmens per recuperare i trattamenti anticipati da parte del datore di lavoro;
- predisposizione di nuovi elementi UniEmens per versare il contributo aggiuntivo (arretrati e di competenza);
- predisposizione di nuovi flussi per gestire la Cigo e la Cigs tramite il *ticket*.

Inoltre l'Istituto, con la predetta circolare, definisce quali sono le aziende e i soggetti beneficiari della cassa integrazione e gli elementi di determinazione della contribuzione aggiuntiva (la base imponibile è la retribuzione persa).

In conclusione, l'Inps rimanda a un futuro messaggio le linee operative per i datori di lavoro che, in attesa della circolare, avessero comunque operato il recupero in situazioni particolari non sistemabili autonomamente dall'Istituto.

Per le questioni di dettagli rimandiamo alla copiosa circolare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CESSAZIONE DELLA MOBILITÀ ED EFFETTI CONTRIBUTIVI

Si comunica che l'Inps, con messaggio 11 gennaio 2017, n. 99, ha illustrato i principali effetti decorrenti dal 1° gennaio 2017, data di abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:

- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli articoli 9-19, L. 427/1975.

L'abrogazione dei predetti trattamenti determina la cessazione dell'obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:

- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 16, comma 2, lettera a), L. 223/1991);
- contributo d'ingresso alla mobilità (articolo 5, comma 4, L. 223/1991);
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l'edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (articolo 15, L. 427/1975).

Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex articoli 4 e 24, L. 223/1991, e adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione che del contributo d'ingresso alla mobilità. Tuttavia, l'Istituto chiarisce che laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso ex articolo 5, comma 4, L. 223/1991, stante l'abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.

In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice "G800", avente il significato di "Recupero ai sensi dell'art. 4, co. 10, legge n. 223/91".

Inoltre l'Istituto ribadisce che gli incentivi disciplinati dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, L. 223/1991, troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

Con la circolare n. 237/2016, l'Inps ha riassunto le principali peculiarità delle operazioni di conguaglio di fine anno 2016 dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.

Il conguaglio può essere effettuato, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2016" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2017), anche con quella di competenza di "gennaio 2017" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2017).

Inoltre, visto che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2017" (scadenza di pagamento 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, infine, la sistemazione della maggiorazione del 18% ex articolo 22, L. 177/1976, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2017".

Elementi variabili della retribuzione

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, si può tenere conto delle variazioni nel versamento dei contributi del mese successivo a quello interessato da tali fattori, fatta salva, per ogni anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza e quella soggetta a contribuzione. Ciò riguarda i seguenti elementi: lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore), indennità di cassa, prestiti ai dipendenti, congedi parentali in genere, ratei di retribuzione del mese precedente (assunzione intervenuta nel corso del mese di dicembre) successivi all'elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2016, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2017, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi", con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Sulla posizione del lavoratore gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio di competenza (dicembre 2016), mentre per l'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, etc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2017, salvo il caso di imponibile negativo per il quale la contribuzione non

dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche per la CU e il 770/2017 si deve tener conto delle variabili retributive nel computo dell'imponibile dell'anno 2016.

Massimale

Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è pari per il 2016 a 100.324 euro e si applica per la sola aliquota Ivs, inclusa l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex articolo 3-ter, L. 438/1992. Il massimale non è frazionabile a mese e vale anche se l'anno è retribuito solo in parte; le retribuzioni di precedenti rapporti si cumulano per l'applicazione del massimale; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano per il massimale e ogni datore di lavoro deve contribuire sulla retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale, tenendo conto del cumulo e, al superamento del tetto, l'imponibile si riduce in proporzione per i due rapporti di lavoro; le retribuzioni derivanti da lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di co.co.co. per il massimale.

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>. Per la sistemazione di contribuzione versata in eccesso o in difetto rispetto al massimale, si devono utilizzare le specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Contributo aggiuntivo Ivs 1%

Nei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% è dovuto un contributo dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2016, è di 46.123 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.844 euro.

Si opera osservando il metodo della mensilizzazione, che può determinare necessità di conguagli così come nel caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite per ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Nel conguaglio si cumulano anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti) rapporti di lavoro, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo e, in caso di rapporti simultanei, in linea di massima, il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata effettua il conguaglio.

Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2017, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2016, perché dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2017. Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1%, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

Monetizzazione delle ferie

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, anche non corrisposto, può avvenire nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Il momento in cui sorge l'obbligo contributivo non è anche il limite temporale per fruire delle ferie, quindi può verificarsi il caso in cui le

stesse siano godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sul "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato e il relativo compenso deve diminuire l'imponibile dell'anno (o del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Nell'UniEmens la specifica variabile retributiva con la causale FERIE consente di diminuire l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Fringe benefit

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e, se il valore in questione è superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al limite, occorre assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, tenendo conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, ma versando i contributi solo sul valore dei benefits erogati in proprio secondo le seguenti modalità:

- aumentare la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia dell'importo dei benefit corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Prestiti ai dipendenti

Per la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La vigente misura del tasso di interesse è pari allo 0,00%.

Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di Tfr va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio bisogna sistemare le differenze eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso occorre versare le quote dovute anche per i mesi pregressi, dall'inizio dell'attività, in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione. Le aziende costituite durante il 2016 che, al 31 dicembre 2016, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2017 (31 marzo 2017).

Rivalutazione del Tfr al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere

imputato alla posizione del singolo lavoratore, con costo a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione va versata all'Erario l'imposta sostitutiva, che è stata rideterminata nella misura del 17% con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016. Entro il mese di dicembre 2016, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2017, si può conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l'ammontare si può calcolare una presunta rivalutazione avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat. L'imposta sostitutiva è recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza possono essere restituite attraverso la compilazione delle sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale.

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ. e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CU, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sulle erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali e i *fringe benefit*. Bisogna utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza e il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l'elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

Recupero del contributo di solidarietà sulla previdenza complementare

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà del 10%. L'1% di tale contributo confluisce presso il Fondo di garanzia contro il rischio di omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata. Per effettuare recuperi su detta contribuzione, in occasione delle operazioni di conguaglio o in corso d'anno, si utilizzano i seguenti codici causale istituiti nell'Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens:

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAl al 31.12.2002.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI CONFERMATA ANCHE PER IL 2016

I datori di lavoro del settore edile devono versare la contribuzione previdenziale e assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con esclusione delle assenze indicate dall'articolo 29, comma 1, D.L. 244/1995. Su tali contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni, per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione originariamente del 9,5%, salvo decreto, da adottarsi entro il 31 luglio, che confermi o ridetermini tale misura.

Il Ministero del lavoro, di concerto col Ministero dell'economia, ha emanato il decreto 10 novembre 2016, che conferma anche per l'anno 2016 la riduzione, nella misura dell'11,50%, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE ISTRUZIONI INPS PER LE UNIONI CIVILI

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, con messaggio n. 5171/2016, ha diramato importanti chiarimenti in ordine alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, recentemente regolamentate dalla L. 76/2016.

In riferimento alle unioni civili, viene espressamente previsto che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Per quanto riguarda l'Inps, rimandando a un futuro messaggio le istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, con il messaggio di fine dicembre è stato evidenziato che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (ad esempio pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione *iure proprio*, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVA GESTIONE DEGLI UNIEMENS RETTIFICATIVI

Si comunica che l'Inps, con messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016, avente ad oggetto "Implementazioni per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UNIEMENS – Flussi di regolarizzazione", ha comunicato una nuova procedura da attivare in caso di rettifica delle denunce già inviate.

Tale nuova procedura decorre dai flussi inviati dal 1° febbraio 2017 (messaggio Inps n. 5274/2016).

A mente della nuova procedura, prima di poter procedere alla trasmissione di un flusso regolarizzativo, sarà necessario inviare, tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l'oggetto definito *ad hoc*: "Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione", la specifica documentazione richiesta. Tale trasmissione comporterà l'automatica generazione di un *ticket* consistente nel protocollo Inps attestante l'avvenuto invio della comunicazione, che dovrà essere inserito nel flusso. Il protocollo verrà rilasciato in modo asincrono rispetto all'invio della comunicazione, per cui sarà onere dell'azienda attendere il rilascio del protocollo prima di inviare i flussi di regolarizzazione.

L'Istituto inoltre chiarisce che qualora la documentazione trasmessa tramite cassetto bidirezionale dovesse risultare incongrua e/o insufficiente, le sedi dovranno tempestivamente sollecitare l'integrazione della documentazione mediante il canale Pec del cassetto bidirezionale medesimo (o, in mancanza, mediante raccomandata a/r). Decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento, il flusso regolarizzativo (proposta vig) dovrà essere respinto, con conseguente ripristino della situazione iniziale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE ISTRUZIONI PER I RICORSI AMMINISTRATIVI

Con l'anno 2017 si hanno nuove regole relativamente alla presentazione di ricorsi amministrativi, sia contro gli atti di accertamento in materia di lavoro e previdenza che contro le ordinanze ingiunzioni.

Viene anzitutto stabilito che, nei confronti degli atti di accertamento adottati dagli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria (Guardia di Finanza e Polizia di Stato nell'adempimento di loro compiti), non quindi da personale dell'Ispettorato del lavoro, il ricorso dovrà essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il ricorso sarà inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sarà deciso, nel termine di 60 giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto (silenzio-diniego). I ricorsi, quindi, non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzione, ma unicamente gli atti di accertamento sopra indicati.

Per gli atti di accertamento, concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, emessi da funzionari dell'INL, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali (Inps, Inail), i ricorsi andranno inoltrati al Comitato per i rapporti di lavoro, che è costituito presso le competenti sedi dell'Ispettorato interregionale del lavoro. Anche in questo caso è previsto un termine di presentazione di 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento; la decisione si avrà nel termine di 90 giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI

Il D.Lgs. 151/2015, già oggetto di modifiche ad opera del decreto correttivo del *Jobs Act*, ha comportato interessanti modifiche anche in tema di collocamento mirato.

Le più recenti novità possono essere così riassunte:

- l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, per i datori di lavoro che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, non è più collegato all'effettuazione di una nuova assunzione, ma sorge subito al raggiungimento del limite legale di 15 addetti;
- computabilità tra il personale disabile dei lavoratori, assunti non per il tramite del collocamento obbligatorio, con capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% (in precedenza solo superiore);
- revisione del sistema sanzionatorio mediante l'aumento della sanzione amministrativa e l'introduzione dell'istituto della diffida.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha commentato tali novità nella circolare n. 14/2016.

Obbligo di assunzione dal 2017

Come noto, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori, dato lo specifico regime di favore, l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile sorgeva solo al momento dell'effettuazione di una nuova assunzione. Con il 1° gennaio 2017 tale regime viene sostituito da una regola più stringente; perché si attivi l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile basta infatti il raggiungimento del limite di 15 lavoratori dipendenti, al di là del fatto che l'azienda operi o meno una nuova assunzione. Stante tale nuova disposizione, si richiama l'attenzione verso il nuovo obbligo da parte degli operatori che si trovino nei limiti previsti dalla normativa, ovvero tra i 15 e i 35 dipendenti.

Calcolo della quota di riserva

La quota di riserva è il numero dei lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette o la percentuale degli stessi (per coloro che occupano più di 50 dipendenti) che i datori di lavoro devono assumere o comunque avere in forza. L'articolo 4, L. 68/1999, fissa i criteri per il calcolo della base di computo per determinare il numero di disabili da avere in azienda: il principio generale è che sono esclusi i lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999 e sono inclusi i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con alcune eccezioni. Le novità riguardano proprio questi criteri, visto che ora nella quota di riserva si devono considerare anche i disabili, già tali prima dell'inizio del rapporto di lavoro e anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non solo superiore, ma anche pari al 60%. In sostanza, prima delle modifiche, tali lavoratori erano da computare tra il personale in forza e nella base di computo, mentre ora si calcolano tra il personale in forza, ma non nella base di computo per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, potendone potenzialmente diminuire il numero. Al contempo tali soggetti potranno essere considerati a copertura della quota di riserva.

Sistema sanzionatorio

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta per cause imputabili al datore di lavoro la quota dell'obbligo, è dovuta, a titolo di sanzione amministrativa, una somma che prima delle modifiche era di 62,77 euro e ora è invece pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerato che il contributo esonerativo è attualmente di 30,64 euro, la sanzione per ogni giorno di mancata assunzione del disabile è pari a 153,20 euro. Detto importo sarà aggiornato ogni 5 anni con decreto del Ministero del lavoro. La sanzione va calcolata per ogni giorno di mancata assunzione (5 giorni se la settimana è corta, 6 giorni alla settimana se il sabato è considerato lavorativo, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella nota n. 638/2001 in merito al contributo esonerativo).

L'ulteriore novità introdotta prevede però che il personale ispettivo diffida il soggetto inadempiente alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili entro 30 giorni dalla notifica del verbale e che, in caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione possa essere ridotta a 38,30 euro per ogni giornata di mancata assunzione, da pagarsi entro 15 giorni dalla scadenza dei 30 anzidetti. Per ottemperare alla diffida e pagare la sanzione ridotta occorre presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione o stipulare il contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Le novità normative nulla hanno precisato in merito alle violazioni iniziate prima della loro entrata in vigore (8 ottobre 2016) e concluse successivamente. La Fondazione studi ritiene che in tali casi, così come in quelli di condotte iniziate e concluse in vigore della nuova disciplina, in attesa di istruzioni ufficiali in merito, sia applicabile la nuova disciplina con la sanzione più elevata diffidabile, mentre per le condotte iniziate e cessate in vigore della vecchia disciplina sia applicabile la vecchia sanzione di importo più basso, ma non diffidabile.

Prospetto informativo disabili: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro e l'Anpal, con nota n. 454 del 23 gennaio 2017, hanno offerto chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo disabili e agli obblighi assunzionali, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 alla L. 68/1999. La nota precisa che i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, L. 68/1999.

Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l'obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.

In merito all'adempimento dell'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (non più entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso

del 2016, come da precedente normativa), secondo le modalità indicate dall'articolo 7, L. 68/1999 e nella nota ministeriale n. 970/2016.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l'abrogato comma 2, articolo 2, D.P.R. 333/2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ASSUNZIONE DI DISABILI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, ha precisato che in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti va riferita all'impresa utilizzatrice.

Per quanto riguarda il requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva, viene chiarito che il lavoratore somministrato disabile va computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l'impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a 12 mesi. In altri termini, laddove l'Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato articolo 3 da parte dell'utilizzatore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI 2017

L'apposita Commissione presso il Ministero del Lavoro ha stabilito i nuovi minimi retributivi per i lavoratori cui si applica il Ccnl lavoro domestico, validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017:

Liv.	Tab. A		Tab. B	Tab. C	Tab. D		Tab. E	Tab. F	Tab. G
	Lavoratori conviventi		Lavoratori di cui art.15, co.2	Lavoratori non conviventi	Assistenza notturna		Presenza notturna	Indennità vitto alloggio	Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari)
	Valori mensili	Indennità	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili		Valori mensili	Totale valori giornalieri*	
				Autosufficienti	Non autosufficienti				
uni-co							656,41		
A	625,15			4,54					
AS	738,82			5,36					
B	795,65		568,32	5,68					
BS	852,48		596,74	6,02	980,35			5,48	
C	909,33		659,24	6,36					
CS	966,15			6,70		1.111,07			7,21
D	1.136,64	168,07		7,73					
DS	1.193,47	168,07		8,07		1.372,52			8,69

*(€ 1,91 per pranzo e/o colazione; € 1,91 cena; € 1,66 alloggio)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO

Il Ministero del lavoro, con D.M. 22 dicembre 2016 (G.U. n. 15/2017), ha fissato per l'anno 2017 le retribuzioni convenzionali differenziate per categoria di appartenenza e settori di attività (determinate sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente), da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle imposte dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Si ricorda che tali valori, in vigore per tutto l'anno 2017, rappresentano la base di riferimento per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Le tabelle allegate al decreto 22 dicembre 2016 indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al tipo di lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.



[PRELEVA LE TABELLE](#)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA DIMISSIONI - SOGGETTI ABILITATI

Come è noto, a partire dalle dimissioni e dalla risoluzioni consensuali comunicate dal 12 marzo 2016, tutti i lavoratori subordinati, con l'eccezione di alcune tassative ipotesi, dovranno utilizzare la procedura telematica disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro per manifestare la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

La nuova procedura non si applica:

- ai rapporti di lavoro domestico;
- ai recessi intervenuti nelle sedi c.d. protette (Commissioni di certificazione costituite anche presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro, sede territoriale Ispettorato del lavoro, organismi sindacali e sedi individuate dalla contrattazione collettiva);
- al recesso durante il periodo di prova;
- nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate esclusivamente presso la Direzione del lavoro competente per territorio;
- ai rapporti di lavoro marittimo in quanto regolati dal Codice della navigazione;
- ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo operativo, il lavoratore o la lavoratrice che intende rassegnare le proprie dimissioni o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovrà pertanto compilare, con modalità esclusivamente telematiche, un modulo messo a disposizione in apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it, secondo 2 distinte modalità:

1. procedura diretta: in quest'ipotesi il lavoratore deve essere in possesso del PIN Inps dispositivo e, dopo essersi registrato al sito www.cliclavoro.gov.it per la creazione di una propria utenza, potrà accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione e il successivo inoltro del modulo attestante la propria volontà di dimettersi. Qualora non fosse provvisto di PIN Inps dispositivo, il lavoratore dovrà, prima di procedere alle dimissioni e qualora non intenda avvalersi di un intermediario, inoltrare specifica richiesta per ottenerlo all'Istituto, accedendo al sito www.inps.it;
2. procedura assistita: in alternativa alla prima ipotesi il lavoratore potrà richiedere assistenza a un intermediario abilitato. I soggetti abilitati, dopo la recente modifica normativa, sono:
 - consulenti del lavoro;
 - patronati;
 - organizzazioni sindacali;
 - Enti bilaterali;
 - commissioni di certificazione.

Proprio l'inclusione, voluta dal Legislatore, dei consulenti del lavoro tra i soggetti che possono assistere i lavoratori nella procedura telematica, ha reso necessario un ulteriore provvedimento del Ministero del

lavoro, al fine di chiarire se, nella locuzione contemplata dalla norma, possano ricomprendersi gli altri professionisti di cui alla L. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri etc.).

La Direzione generale dell'attività ispettiva, rispondendo a interpello n. 24/2016, precisa che, stante il tenore letterale della disposizione, sono da ricomprendersi nella platea dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei moduli esclusivamente i consulenti del lavoro abilitati e iscritti all'apposito Albo e non anche tutti gli altri professionisti abilitati alla gestione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che, nel caso in cui il lavoratore dovesse utilizzare una modalità non conforme a quanto riportato in precedenza, il recesso sarà considerato inefficace.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE ISTRUZIONI DALL'AGENZIA ENTRATE SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si informano i Signori Clienti che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 42/E/2016, ha diramato importanti istruzioni sulle sanzioni relative all'istituto del ravvedimento operoso, con particolare attenzione agli errori nelle dichiarazioni.

L'Agenzia ricorda il precedente chiarimento fornito con la circolare n. 23/e/2015, nella quale si stabilisce che la regolarizzazione entro i primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione riguarda le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, ossia le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, disciplinate dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997.

Le violazioni diverse da quelle commesse mediante la dichiarazione possono, invece, essere regolarizzate, ai sensi della lettera a)-bis, D.Lgs. 472/1997, entro 90 giorni, decorrenti dalla commissione della violazione.

Le violazioni dichiarative nei primi 90 giorni dalla scadenza per la presentazione

La nuova disciplina del ravvedimento operoso ha reso necessario attribuire nuovamente valenza a quella distinzione concettuale tra dichiarazione integrativa - che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata - e dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile - e, dunque, quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento - non è più quella prevista per la tardività, di cui all'articolo 1, comma 1 (ai fini delle imposte dirette), D.Lgs. 471/1997, bensì quella di cui al successivo articolo 8, concernente le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" (da 250 a 2.000 euro).

Si ricorda che tale disposizione disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un'ipotesi di infedele dichiarazione, violazioni nelle quali può ascriversi quella dell'infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di 258 euro, oggi 250 euro). Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, è punita con la sanzione fissa per la tardività (250 euro) e può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10; il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato

applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Successivamente al decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato.

Le violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato.

Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione con il Fisco è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa e a versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all'infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l'omesso versamento - avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Laddove, invece, l'omissione o l'incompletezza integravano sin dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà – come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione – la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i novanta giorni rimane quella prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997.

Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l'anno d'imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell'acconto (cfr articolo 13, D.Lgs. 471/1997), se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto.

In caso di dichiarazione integrativa presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di 258 euro, oggi 250 euro). Rimane, anche in tal caso, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

La mancata presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tabelle di sintesi

Correzione entro 90 giorni della dichiarazione annuale - Adempimenti dei contribuenti			
Dichiarazione integrativa		Dichiarazione tardiva	
Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari)		Presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari)	
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento		Versare l'imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento	
Versare le relative sanzioni		Versare le relative sanzioni	
<p>Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 euro (articolo 8, comma 1*), ridotta a 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = 27,78 euro <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. <p>* Salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa disciplinata dall'articolo 8.</p>	<p>Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • euro 250* (articolo 1, comma 1), ridotta a 1/10, ai sensi della lettera c) = 25 euro <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	

Correzione oltre 90 giorni della dichiarazione annuale: adempimenti dei contribuenti

Dichiarazione integrativa		Dichiarazione omessa
Presentare la dichiarazione corretta		Il ravvedimento della dichiarazione omessa dopo 90 giorni non è possibile
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento		
Versare le relative sanzioni		
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	

<ul style="list-style-type: none"> • sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento oppure • se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	
--	---	--

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE MAIL ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

Dal 1° gennaio 2017 sono variati gli indirizzi e-mail delle DTL, che hanno assunto la denominazione di Ispettorato territoriale del lavoro:

- l'indirizzo *e-mail* è ITL.XXX@ispettorato.gov.it;
- l'indirizzo Pec è ITL.XXX@pec.ispettorato.gov.it;

dove "XXX" deve essere sostituito con la Provincia, ponendo attenzione all'avvenuto accorpamento di talune Province.

All'indirizzo

<http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/Uffici-periferici-e-territoriali.aspx>

è possibile effettuare la ricerca del singolo ufficio e reperire i contatti utili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Ernesto Coletta

L'agenda delle scadenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2017, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.*

Mercoledì 1° febbraio

Denunce retributive e contributive individuali UniEmens – Flussi di regolarizzazione – Differimento decorrenza

Con messaggio n. 5274/2016, l'Inps ha differito al 1° febbraio 2017 la decorrenza per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UniEmens – Flussi di regolarizzazione, inizialmente prevista a partire dal 3 gennaio 2017 dal messaggio n. 4973/2016.

Domenica 5 febbraio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Giovedì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

* Si ricorda che l'articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2016.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2016.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2016 e all'acconto 2017.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Lunedì 20 febbraio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2016, relativi agli agenti e rappresentanti.

Sabato 25 febbraio

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

Martedì 28 febbraio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).

Autoliquidazione Inail – Invio denuncia telematica

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2016/2017, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dr. Ernesto Coletta

Scadenze contrattuali

Circolare n°

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2017.

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2016	
PART-TIME - ORARIO DI LAVORO	Dal 1° febbraio 2017, ai lavoratori in forza al 31 gennaio 2017 vengono riconosciuti permessi retribuiti a fronte dell'aumento dell'orario di lavoro.
LAVORO STRAORDINARIO	Limite annuo <i>pro capite</i> : 150 ore Dal 1° febbraio 2017 le maggiorazioni per straordinario diurno feriale sono così modificate: <ul style="list-style-type: none">• prime 75 ore: 12%;• dalla 76° alla 150° ora: 20%• oltre la 150° ora: 35%.
ORARIO NORMALE	L'orario viene elevato a 38 ore settimanali. L'orario massimo è ridotto a 48 ore settimanali e 9 ore giornaliere. Ai lavoratori <i>part-time</i> in forza al 31 gennaio 2017, viene riconosciuto un monte ore annuo <i>pro capite</i> di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione. Ai lavoratori <i>part-time</i> in forza al 1° febbraio 2017 sarà proposto, in alternativa al riproporzionamento e al fine di mantenere immutata la retribuzione in essere al 31 gennaio 2017, un aumento proporzionale della durata della prestazione, con decorrenza 1° febbraio 2017.
UNA TANTUM	Livello 3A: € 180 Entro il 28 febbraio 2017 la contrattazione aziendale può definire modalità di remunerazione alternative o sostitutive di pari importo all' <i>una tantum</i> .

PELLI E CUOIO - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 23 DICEMBRE 2016	
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 200

TESSILI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 NOVEMBRE 2015	
UNA TANTUM	In seguito all'accordo di confluenza del comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica nel Ccnl Tessili e abbigliamento PMI, con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo forfettario <i>una tantum</i> pari a € 2.270 complessivi, da erogare mensilmente (compresa la 13 ^a mensilità) in tranche di pari importo fino a dicembre 2017.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO PMI - ACCORDO 7 OTTOBRE 2013 E ACCORDO 12 OTTOBRE 2016	
UNA TANTUM	⇒ <i>Comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica</i> Con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo forfettario <i>una tantum</i> pari a € 2.270 complessivi, da erogare mensilmente (compresa la 13 ^a mensilità) in <i>tranche</i> di pari importo fino a dicembre 2017.

I formulari per l'ufficio paghe

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONI PER DISTACCO TRANSNAZIONALE

Il D.Lgs. 136/2016, relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, ha introdotto una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco dal 26 dicembre 2016, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso secondo le modalità definite dal D.M. 10 agosto 2016.

La comunicazione preventiva (Modello UNI_Distacco_UE) deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- generalità dei lavoratori distaccati;
- durata del distacco: data di inizio e data di fine;
- sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- dati identificativi del soggetto distaccatario;
- specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario - classificazione ATECO 2007 secondo livello;
- generalità e domicilio eletto del referente;
- generalità del referente con poteri di rappresentanza.

Le agenzie di lavoro che effettuino somministrazione transnazionale, nella sezione 1 - prestatore di servizi - del [Modello UNI Distacco UE](#) devono riportare i dati dell'agenzia del lavoro stabilita in un altro Stato membro (denominazione, codice identificativo, sede, etc.), indicando nel campo identificativo "somministrazione" della medesima sezione gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della suddetta attività, ove sia prevista dalla normativa del Paese di stabilimento. Nella sezione 3 - soggetto distaccatario - devono essere inseriti, invece, i dati dell'utilizzatore avente sede in Italia.

Con specifico riferimento alla somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (sezione 4.1.2 - sede del distacco) va individuato nella sede legale dell'impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 - soggetto distaccatario.

Per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri, in attesa della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico Modello di comunicazione all'interno della piattaforma Distacco UE, l'impresa straniera distaccante deve inviare una dichiarazione preventiva all'indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it, utilizzando il [modello](#) allegato alla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 3/2016, dove, nella sezione 3.1.1, relativa alla durata del distacco, vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano - data inizio distacco - nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro

territorio - data fine distacco. Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.

I servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'applicazione del D.Lgs. 136/2016 e dei relativi obblighi.

In mancanza di un chiarimento a livello europeo sull'individuazione di ulteriori fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione delle direttiva distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, il Ministero non ritiene esigibile l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in tutti le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

Comunicazione "preventiva" posticipata

La c.d. comunicazione preventiva posticipata, in caso di "certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SID)", consente di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema, nonché di comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016.

Regole di trasmissione

Per l'inoltro del Modello UNI_Distacco_UE, l'azienda distaccante deve acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro, attraverso una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso.

La comunicazione preventiva di distacco, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso, può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi; inoltre, è ammesso l'annullamento della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui si renda necessaria "la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi", ossia la correzione di dati indispensabili per l'identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco. Sono considerati dati indispensabili ai fini dell'annullamento della comunicazione:

- il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
- il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
- il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

Per non incorrere nella sanzione prevista, la cancellazione/nuova comunicazione deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco del lavoratore.

Nell'ipotesi in cui, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative a informazioni non essenziali per l'identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente, numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione), la rettifica dei dati inseriti nell'originaria comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell'evento modificativo.

I dati contenuti nel Modello UNI_Distacco_UE sono accessibili, oltre che all'Ispettorato nazionale del lavoro (e quindi a tutto il personale ispettivo), anche all'Inps e all'Inail.